

**COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE
PROVINCIA DI ANCONA**

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE
E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO _____
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DELLA
COLLETTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella
Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

il **Comune di Belvedere Ostrense**, con sede in Belvedere Ostrense (AN), Corso Barchiesi n. 22,
Codice Fiscale e Partita IVA 00185520426, rappresentato dal Dott. MIRCO SILENZI, in qualità di
Responsabile del Settore Amministrativo, domiciliato per il presente atto presso la sede comunale,

E

l'Organizzazione di Volontariato _____, con sede in
_____, Via _____, Codice Fiscale
_____, rappresentata dal Sig./dalla Sig.ra
_____, in qualità di _____,

PREMESSO

- che l'art. 118, quarto comma, della Costituzione riconosce e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà;
- che il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore» (di seguito anche «CTS»), disciplina i rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Terzo Settore;
- che l'art. 56 del Dlgs 117/2017 consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, qualora risultino più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- che l'individuazione delle organizzazioni con cui stipulare la convenzione deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle ODV e alle APS;
- che l'art. 56 del CTS prevede, tra gli elementi di valutazione, il possesso dei requisiti di moralità professionale e la dimostrazione di un'adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari;
- che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 sono state adottate le «Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del Dlgs 117/2017»;

- che l'Amministrazione Comunale ha pubblicato apposito Avviso pubblico finalizzato all'individuazione dell'Organizzazione di Volontariato con cui stipulare la presente convenzione, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che l'Avviso è stato pubblicato dal 01/10/2026 al 11/10/2026 sul sito istituzionale del Comune e all'Albo Pretorio online, nonché secondo le ulteriori modalità previste dall'Avviso;
- che con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo 454/2026 è stata approvata la procedura comparativa e il relativo Avviso;
- che, all'esito della procedura comparativa, con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. _____ del //2026, l'Organizzazione di Volontariato _____ è stata individuata quale soggetto con cui stipulare la presente convenzione;
- che l'Organizzazione di Volontariato _____ risulta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione «Organizzazioni di Volontariato», al n. _____, ed è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 56 del Dlgs 117/2017;
- che l'Organizzazione di Volontariato ha dichiarato il possesso dei requisiti di moralità professionale e di adeguata attitudine allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;
- che l'Organizzazione di Volontariato dispone di volontari, risorse organizzative e capacità tecnica e professionale adeguate allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

La presente convenzione disciplina lo svolgimento, da parte dell'Organizzazione di Volontariato _____, delle attività di interesse generale individuate dal Comune di Belvedere Ostrense e oggetto della procedura comparativa svolta ai sensi dell'art. 56 del Dlgs 117/2017.

Le attività oggetto della convenzione comprendono:

A) COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE E DI SUPPORTO ALLA COLLETTIVITÀ

- assistenza e sorveglianza agli alunni presso le scuole durante il servizio di pre-scuola;
- assistenza e sorveglianza sugli scuolabus comunali durante il trasporto degli alunni frequentanti le scuole;
- supporto alle attività di assistenza e accompagnamento rivolte a persone anziane o in condizioni di fragilità, nei limiti e secondo le modalità concordate con i competenti uffici comunali;
- supporto alle attività di accoglienza, orientamento e informazione rivolte alla collettività;
- collaborazione, nei limiti previsti dall'Avviso e dalla presente convenzione, nell'ambito di iniziative e attività di interesse generale organizzate o patrociniate dal Comune.

B) COLLABORAZIONE IN ATTIVITÀ DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

- attività di supporto alla cura, al decoro e alla valorizzazione delle aree verdi e degli spazi di interesse pubblico;

- attività di supporto alla vigilanza e alla segnalazione di situazioni di degrado o di necessità di intervento;
- collaborazione in iniziative di sensibilizzazione e valorizzazione ambientale e del territorio.

Le attività saranno svolte esclusivamente dai volontari dell'ODV, secondo quanto previsto dalla presente convenzione e dalla programmazione concordata con il Comune.

Le attività dei volontari hanno carattere integrativo e di supporto e non possono in alcun modo configurarsi come sostitutive delle attività istituzionali e del personale dipendente del Comune.

Eventuali attività ulteriori rispetto a quelle espressamente individuate nella presente convenzione potranno essere concordate tra le parti esclusivamente qualora siano coerenti con l'oggetto della procedura comparativa e non comportino una modifica sostanziale dell'oggetto della convenzione.

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E COORDINAMENTO

L'Organizzazione di Volontariato svolge le attività oggetto della presente convenzione nel rispetto della normativa vigente in materia di volontariato, delle disposizioni del Dlgs 117/2017, delle disposizioni di settore applicabili e degli indirizzi organizzativi impartiti dal Comune nell'ambito delle proprie competenze.

Gli specifici interventi saranno richiesti dal Comune, concordati con l'ODV e attuati dalla stessa sulla base delle indicazioni del Responsabile del Settore competente e/o del referente comunale individuato per la gestione della convenzione.

L'ODV individua un proprio referente per il coordinamento delle attività e per i rapporti con il Comune:

Referente ODV: _____

Il Comune individua quale referente della convenzione:

Referente comunale: _____

I referenti assicurano il raccordo operativo tra le parti, la programmazione delle attività, la comunicazione delle eventuali criticità e il monitoraggio dell'andamento della collaborazione.

Il referente comunale verifica che le attività siano svolte nel rispetto dei diritti, della dignità e delle scelte degli utenti e dei fruitori delle attività, nonché secondo modalità coerenti con la normativa specifica di settore.

ART. 3 - IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

L'ODV si impegna a:

- svolgere le attività mediante l'impiego dei propri volontari, nel rispetto della natura gratuita dell'attività di volontariato;
- mettere a disposizione un numero adeguato di volontari idonei allo svolgimento delle attività;
- garantire la continuità degli interventi secondo la programmazione concordata;
- comunicare tempestivamente al referente comunale le eventuali assenze o sostituzioni dei volontari;
- svolgere direttamente le attività oggetto della convenzione mediante i propri volontari, senza possibilità di affidamento delle medesime, anche parziale, a soggetti terzi;
- assicurare ai volontari impiegati le necessarie cognizioni tecniche e pratiche e la formazione e informazione necessarie allo svolgimento delle attività;
- fornire ai volontari apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del volontario e l'indicazione dell'organizzazione di appartenenza, e vigilare sul relativo utilizzo;

- garantire le coperture assicurative previste dall'art. 18 del Dlgs 117/2017;
 - consegnare al Comune copia della documentazione assicurativa relativa ai volontari impiegati;
 - dotare i volontari, ove necessario, degli indumenti, dispositivi e strumenti di protezione adeguati alle attività svolte;
 - assicurare che i volontari mantengano un comportamento rispettoso della libertà, della dignità personale e sociale degli utenti e dei fruitori delle attività;
 - rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e riservatezza delle informazioni relative agli utenti;
 - garantire la formazione e l'aggiornamento dei volontari in relazione alle attività svolte;
 - comunicare al Comune eventuali situazioni che possano compromettere la regolare prosecuzione delle attività;
 - presentare, su richiesta del Comune, relazioni sull'attività svolta e sulla relativa organizzazione.
- L'attività dei volontari non deve configurarsi come sostitutiva del personale dipendente dell'Amministrazione, ma esclusivamente come integrativa e di supporto.
- Per effetto della presente convenzione non si costituisce alcun rapporto di lavoro tra i volontari dell'ODV e il Comune.

ART. 4 - IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- fornire all'ODV le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- assicurare il necessario raccordo con gli Uffici Comunali competenti;
- individuare il referente comunale della convenzione;
- programmare e concordare con l'ODV gli specifici interventi;
- verificare periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la quantità e la qualità delle attività svolte;
- verificare il rispetto degli impegni assunti dall'ODV;
- verificare la documentazione prodotta ai fini del rimborso delle spese;
- procedere al rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

ART. 5 - RIMBORSO DELLE SPESE

Le attività oggetto della presente convenzione sono svolte dall'ODV mediante l'impiego dei propri volontari e non sono oggetto di remunerazione.

Ai sensi dell'art. 56, commi 2 e 4, del Dlgs 117/2017, il Comune riconosce esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'ODV per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, purché direttamente connesse alle attività medesime, documentate e rendicontate secondo le modalità previste dal presente articolo.

Il rimborso non può comprendere somme a titolo di remunerazione, compenso, maggiorazione, accantonamento, ricarico o altro corrispettivo comunque denominato.

Sono ammissibili, nei limiti della loro effettiva imputabilità alle attività convenzionate, le spese relative, a titolo esemplificativo, a:

1. coperture assicurative dei volontari impiegati nelle attività;
2. materiali, attrezzature e dispositivi necessari allo svolgimento delle attività;
3. spese di trasporto e mobilità direttamente connesse alle attività;
4. spese di formazione e aggiornamento dei volontari direttamente riferibili alle attività convenzionate;

5. spese telefoniche e di comunicazione direttamente riferibili allo svolgimento delle attività;
6. altre spese effettivamente sostenute, documentate e direttamente connesse alle attività oggetto della convenzione.

I costi indiretti e generali sono ammessi esclusivamente per la quota parte imputabile direttamente alle attività oggetto della convenzione, sulla base di criteri oggettivi, proporzionati e documentabili. Il rimborso complessivo delle spese non potrà comunque eccedere l'importo massimo di € 3.000,00 per ciascun anno di durata della convenzione e di € 9.000,00 per l'intero periodo convenzionale, salvo eventuali variazioni formalmente approvate dal Comune nel rispetto della normativa vigente e dell'equilibrio economico della convenzione.

L'ODV presenta con cadenza semestrale una rendicontazione delle spese sostenute, corredata dalla documentazione giustificativa e da una relazione sintetica sulle attività svolte nel periodo di riferimento.

Il Comune procede alla verifica della documentazione prodotta e, all'esito positivo della verifica, provvede al rimborso delle sole spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate.

Le eventuali spese sostenute direttamente dai volontari potranno essere rimborsate dall'ODV nel rispetto dell'art. 17 del Dlgs 117/2017 e delle disposizioni interne adottate dall'ODV.

ART. 6 - DURATA

La durata della presente convenzione è fissata dal 15 ottobre 2026 al 30 settembre 2029.

L'eventuale prosecuzione della collaborazione oltre il termine di scadenza sarà oggetto di autonoma valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale e sarà effettuata nel rispetto della normativa vigente e, ove necessario, mediante nuova procedura comparativa.

ART. 7 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso di almeno sei mesi, salvo i casi di grave inadempimento o le diverse ipotesi previste dal presente articolo.

Il Comune può procedere alla risoluzione della convenzione, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni, nei casi di:

- grave o reiterato inadempimento degli obblighi assunti dall'ODV;
- mancata o gravemente carente esecuzione delle attività convenzionate;
- perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura e per la stipula della convenzione;
- cancellazione dell'ODV dal RUNTS o perdita della qualifica necessaria per lo svolgimento delle attività;
- mancata copertura assicurativa prevista dall'art. 18 del Dlgs 117/2017;
- affidamento a soggetti terzi delle attività oggetto della convenzione;
- produzione di rendicontazioni false, incomplete o irregolari, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente;
- violazioni gravi dei diritti, della dignità o della riservatezza degli utenti;
- reiterata violazione delle disposizioni organizzative concordate con il Comune.

Nei casi di particolare gravità, tali da compromettere immediatamente la sicurezza, i diritti o la dignità degli utenti, il Comune può disporre la sospensione immediata delle attività interessate e procedere alla risoluzione della convenzione secondo la normativa vigente.

L'ODV può chiedere la risoluzione della convenzione in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi assunti dal Comune, previa contestazione scritta e assegnazione di un congruo termine per porvi rimedio.

ART. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune esercita le attività di verifica e controllo sulla corretta esecuzione della convenzione, sulla qualità delle attività svolte e sul rispetto degli impegni assunti dall'ODV.

Le verifiche possono essere effettuate mediante:

- incontri periodici con i referenti delle parti;
- acquisizione di relazioni sulle attività svolte;
- verifica della documentazione relativa ai volontari impiegati;
- verifica della documentazione assicurativa;
- verifica della documentazione relativa alle spese oggetto di rimborso;
- ogni altra modalità ritenuta necessaria in relazione alle attività convenzionate.

L'ODV è tenuta a collaborare alle attività di verifica e controllo e a fornire tempestivamente la documentazione richiesta dal Comune.

ART. 9 - ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ

L'ODV garantisce, per tutta la durata della convenzione, le coperture assicurative previste dall'art. 18 del Dlgs 117/2017 per i volontari impiegati nelle attività convenzionate.

Le relative spese sono ammissibili a rimborso nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'art. 5.

L'ODV è responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività dei propri volontari e risponde degli eventuali danni derivanti da comportamenti imputabili all'ODV o ai propri volontari nello svolgimento delle attività, nei limiti previsti dalla legge e dalla copertura assicurativa.

ART. 10 - TUTELA DEGLI UTENTI, RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

L'ODV garantisce che le attività siano svolte nel rispetto dei diritti, della dignità, della libertà e delle scelte degli utenti e dei destinatari delle attività.

L'ODV e i volontari sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per quanto necessario alla gestione della presente convenzione e allo svolgimento delle attività previste.

ART. 11 - VOLONTARI E ASSENZA DI RAPPORTO DI LAVORO

Le attività sono svolte mediante l'apporto volontario e gratuito degli aderenti dell'ODV.

L'attività del volontario è personale, spontanea e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario delle attività.

Per effetto della presente convenzione non si costituisce alcun rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, tra il Comune e i volontari dell'ODV.

L'ODV garantisce il rispetto della normativa vigente relativa alla qualifica e all'impiego dei volontari.

ART. 12 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Le parti si impegnano a garantire gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente e dall'art. 56 del Dlgs 117/2017.

Il Comune provvede alla pubblicazione degli atti relativi alla procedura e alla presente convenzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, anche nella sezione «Amministrazione Trasparente» del proprio sito istituzionale.

L'ODV provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza eventualmente posti a suo carico dalla normativa vigente.

ART. 13 - REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE

La presente convenzione è soggetta al regime fiscale previsto dalla normativa vigente applicabile agli Enti del Terzo Settore.

Gli eventuali oneri fiscali e di registrazione saranno assolti secondo le disposizioni vigenti al momento della sottoscrizione e dell'eventuale registrazione dell'atto.

ART. 14 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117, le relative disposizioni attuative, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, le altre disposizioni normative nazionali e regionali applicabili e, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione costituisce disciplina del rapporto di collaborazione tra il Comune e l'Organizzazione di Volontariato individuata all'esito della procedura comparativa svolta ai sensi dell'art. 56 del Dlgs 117/2017.

Le parti si impegnano a svolgere le attività secondo i principi di collaborazione, buona fede, trasparenza, correttezza e reciproca informazione.

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le parti e non potranno comportare una modifica sostanziale dell'oggetto della procedura comparativa, né introdurre attività o condizioni incompatibili con l'art. 56 del Dlgs 117/2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

PER L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
